# Circolare – Notiziario Speciale Documenti di Bilancio

23 marzo 2017 ISSN 2465-3543

	SOMMARIO
Bilancio 2016: novità in tema di nota integrativa	Pag. 2
<ul> <li>Nota integrativa al bilancio di esercizio</li> </ul>	Pag. 3
Rendiconto finanziario	Pag. 9
Redazione della relazione sulla gestione	Pag. 11
Relazione sulla gestione	Pag. 12
<ul> <li>Aspetti particolari della revisione del bilancio 2016</li> </ul>	Pag. 18
Relazione revisore unico indipendente	Pag. 19
Relazione dell'organo di controllo	Pag. 21
Relazione sindaci	Pag. 22
<ul> <li>Relazione unica sindaci incaricati anche della revisione legale</li> </ul>	Pag. 26
Relazione sindaci-revisori unitaria	Pag. 28
<ul> <li>Adempimenti finali per approvazione del bilancio</li> </ul>	Pag. 33
<u>Verbale assemblea ordinaria</u>	Pag. 36

Le schede sono costituite da una serie di prospetti operativi, utilizzabili per la stesura dei documenti di bilancio e relativi allegati, che devono essere impiegati in modo critico e che possono richiedere adattamenti alle specifiche esigenze nonché alle evoluzioni e interpretazioni della normativa civilistica, fiscale e contabile.

Scarica la Circolare Notiziario in formato Word



#### **EDITORE E PROPRIETARIO:**

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33 C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN Partita IVA: 01392340202 Registro Imprese di Mantova n. 01392340202

Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: <a href="www.ratio.it">www.ratio.it</a>
E-MAIL: <a href="mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com">servizioclienti@gruppocastelli.com</a>
DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli
VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

#### CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Laura Nardi, Donatella Olivari, Alessandro Pratesi, Luca Reina, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon

#### COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti, D. Pernigotti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

#### PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento. **DIFFUSIONE:** Circolare diffusa per e-mail.

#### SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy @gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo http://www.ratio.it/docs/informativa centro studi castelli.pdf.







#### Bilancio 2016: novità in tema di nota integrativa

Anche la nota integrativa ha subito un restyling a seguito del D. Lgs. 139/2015: da un lato il nuovo principio generale della rilevanza delle informazioni riportate in bilancio sulla rappresentazione veritiera e corretta, dall'altro nuovi punti obbligatori che compongono il set di informazioni da riportare in nota integrativa.

# CONCETTO DI "RILEVANZA"

- Il recepimento della Direttiva 2013/34 interviene sul tema della rappresentazione veritiera e corretta prevista dall'art. 2423 C.C., prevedendo la facoltà di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta.
- Nel caso in cui l'impresa non rispetti tali obblighi è fondamentale, nonché obbligatorio, che essa spieghi chiaramente in nota integrativa quali possono essere le circostanze che hanno indotto gli amministratori a ritenere tale comportamento irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, eventualmente riportando anche il valore-soglia entro il quale quello specifico dato è ritenuto non rilevante.
- II D. Lgs. 139/2015, oltre che introdurre il concetto generale della rilevanza, ha apportato numerose modifiche al contenuto della nota integrativa. In particolare, nell'art. 2427, c. 1 C.C. sono stati inseriti alcuni nuovi punti obbligatori.
- Il punto 22-quater della nota integrativa deve riportare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
- L'informazione si sposta quindi dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa, con l'obbligo di mettere in evidenza gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di gestione rilevanti dopo la chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

#### NUOVI PUNTI DELLA NOTA INTEGRATIVA

- Il nuovo punto 22-quinquies prevede che la società indichi in nota integrativa il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
- Tale informazione, unitamente al nuovo punto 22-sexies che prevede che venga riportato in nota integrativa il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, consente al lettore del bilancio d'esercizio di meglio comprendere il perimetro del gruppo cui l'impresa stessa appartiene in modo da poter completare "il set informativo" di cui necessita per poter valutare in maniera oggettiva e corretta la singola impresa e il gruppo più o meno ampio a cui l'impresa stessa appartiene.
- Diviene, inoltre, un punto obbligatorio della nota integrativa la **proposta di destinazione degli utili** e di **copertura delle perdite** (nuovo punto 22-*septies*).

#### INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

- L'art. 2427-bis C.C., dedicato all'informativa sugli **strumenti finanziari**, è stato rivisto e, al comma 1, prevede che nella nota integrativa siano indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, le seguenti informazioni:
  - il loro fair value:
  - le **informazioni sulla loro entità e sulla loro natura**, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri:
  - gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
  - le **variazioni di valore** iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
  - una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

CREDITI VALUTATI AL COSTO AMMORTIZZATO

- I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
- Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli **effetti sono irrilevanti**, ai sensi dell'art. 2423, c. 4 C.C., rispetto al valore di presumibile realizzo.

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.









# Nota integrativa al bilancio di esercizio

Esempio

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

N	Nota Integrativa al bilancio di esercizio al					
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al						
	Riclassificazione					
Stato patrimoniale						
Descrizione conto	Descrizione conto Da voce A voce Importo					
	Conto economico					
Descrizione conto	Da voce	A voce	Importo			

- omissis -

Composizione oneri straordinari

A voce

Da voce



**Descrizione conto** 



Importo





#### Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)

Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

#### Note sulla prima applicazione del D. Lgs. 139/2015 [eliminare le parti non applicabili]

I costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015, soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei 'costi d'impianto e ampliamento' e pertanto sono stati riclassificati in tale voce. Ai sensi dell'OIC 29, gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai soli fini riclassificatori.

#### [ovvero]

I costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015, non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei 'costi d'impianto e ampliamento' e pertanto sono stati eliminati dall'attivo dello stato patrimoniale. Ai sensi dell'OIC 29, gli effetti sono stati rilevati in bilancio retroattivamente.

I costi di ricerca capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015, soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei "costi di sviluppo" e pertanto sono iscritti in tale voce.

#### [ovverol

I costi di ricerca capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015, non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei "costi di sviluppo" e pertanto sono stati eliminati dall'attivo dello stato patrimoniale. Ai sensi dell'OIC 29, gli effetti sono stati rilevati in bilancio retroattivamente.

Ai sensi dell'OIC 29, eventuali effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'OIC 24 par. 65 inerenti l'ammortamento dei costi di sviluppo sono stati rilevati in bilancio retroattivamente.

Ai sensi dell'OIC 29, eventuali effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'OIC 24 par. da 66 a 70 inerenti l'ammortamento dell'avviamento sono stati rilevati in bilancio retroattivamente.

#### [ovvero]

Ai sensi dell'art. 12, c. 2 del D. Lgs. 139/2015, si è scelto di non applicare le disposizioni di cui all'OIC 24 par. da 66 a 70 inerenti l'ammortamento dell'avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016, e pertanto ai sensi dell'OIC 24 par.107 l'avviamento è stato contabilizzato in conformità del precedente principio.

#### Costi accessori relativi ai finanziamenti

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce 'Altre' delle immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati in conformità al precedente principio contabile.

#### Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i beni acquistati negli precedenti continuano ad essere iscritti al precedente principio contabile.

#### [ovvero]

La società applica il criterio del costo ammortizzato retroattivamente anche sui debiti sorti prima del 2016 e pertanto si è proceduto alla rideterminazione del valore.

- omissis -

#### Costi accessori relativi ai finanziamenti

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce "Altre" delle immobilizzazioni materiali ed ammortizzati in conformità al precedente principio contabile.

#### Cespiti con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i cespiti acquistati negli precedenti continuano ad essere iscritti al precedente principio contabile.

[ovvero]

La società applica il criterio del costo ammortizzato retroattivamente anche sui debiti sorti prima del 2016 e pertanto si è proceduto alla rideterminazione del valore.

- omissis -

#### Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o al valore risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo d'acquisto. L'imputazione del valore corrente è imputato nell'attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle immobilizzazioni finanziarie ovvero dell'attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella specifica voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri. I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di patrimonio netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico. Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value edge) sono rilevate in conto economico.

Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015 [eliminare le parti non applicabili] L'applicazione del nuovo principio "OIC 32", ai sensi del par. 138 è stata effettuata retroattivamente, con eccezione delle operazioni di copertura preesistenti per le quali si è proceduto alla designazione della copertura contabile alla data di prima applicazione del nuovo principio e dei derivati incorporati preesistenti per i quali si è fatta coincidere la data dello scorporo con la data di prima applicazione del nuovo principio.









#### Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)

Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

- omissis -

Note sulla prima applicazione del D. Lgs. 139/2015 [eliminare le parti non applicabili]

[La società si avvale della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione ante 1.01.2016] La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par. 89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31.12.2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1.01.2016. I crediti iscritti in bilancio al 31.12.2015 sono valutati al valore di presumibile realizzo

[La società NON si avvale della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione ante 1.01.2016]

La società non si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par. 90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31.12.2015, e pertanto il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione sono stati applicati retroattivamente anche per tali crediti.

Gli effetti derivanti dalla differenza tra i valori dei titoli risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente e i valori dei titoli calcolati al costo ammortizzato sono stati imputati, al netto dell'effetto fiscale, agli "utili / (perdite) portati a nuovo" del patrimonio netto. Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso.

- omissis -

#### Debiti

I debiti ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423, c. 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

[ovvero specificare eventuale altro criterio applicato]

Si è inoltre tenuto conto del "fattore temporale" di cui all'art. 2426, c. 1, n. 8, operando l'attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Note sulla prima applicazione del D. Lgs. 139/2015 [eliminare le parti non applicabili]

[La società si avvale della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione ante 1.01.2016] La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par. 90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31.12.2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1.01.2016. I debiti iscritti in bilancio al 31.12.2015 sono valutati al valore nominale.

[La società NON si avvale della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione ante 1.01.2016]

La società non si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par. 91) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31.12.2015, e pertanto il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione sono stati applicati retroattivamente anche per tali debiti.

Gli effetti derivanti dalla differenza tra i valori dei titoli risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente e i valori dei titoli calcolati al costo ammortizzato sono stati imputati, al netto dell'effetto fiscale, agli "utili/(perdite) portati a nuovo" del patrimonio netto. Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso.

- omissis -







#### Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)

Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

- omissis -

#### Composizione dei "costi di impianto e ampliamento" e dei "costi di sviluppo"

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, c. 1, n. 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo.

Composizione dei costi di impianto e ampliamento

Descrizione	Valore di inizio eserciz.	Incrementi esercizio	Ammortam. esercizio	Altri decrementi	Totale variazioni	Valore di fine esercizio
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0

Sono ammortizzati in cinque anni (specificare eventuale periodo inferiore)

#### Composizione dei costi di sviluppo

Descrizione	Valore di inizio eserciz.	Incrementi esercizio	Ammortam. esercizio	Altri decrementi	Totale variazioni	Valore di fine esercizio
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro vita utile.

[ovvero]

Non essendo stato possibile stimare attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati in 5 anni. [Specificare eventuale periodo inferiore].

- omissis -

#### Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 22 del Codice Civile:

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	0
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	0
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	0
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	0
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	0

- omissis -

#### Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, c. 1, n. 1, lett. b-quater) del Codice Civile relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell'esercizio sono riepilogate nella tabella sottostante:

	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio	0
Variazioni nell'esercizio	
Incremento per variazione di fair value	0
Decremento per variazione di fair value	0
Rilascio a conto economico	0
Rilascio a rettifica di attività/passività	0
Effetto fiscale differito	0
Valore di fine esercizio	0

- omissis -









#### Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)

Esempio (segue)

#### Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

- omissis -

#### Ricavi di entità o incidenza eccezionali1

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, c. 1, n. 13 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali:

Voce di ricavo	Importo	Natura
	0	
	0	
	0	
Totale	0	

#### Costi di entità o incidenza eccezionali<sup>1</sup>

În relazione a quanto disposto dall'art. 2427, c. 1, n. 13 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta i costi di entità o incidenza eccezionali:

Voce di costo	Importo	Natura
	0	
	0	
	0	
Totale	0	

- Nella nota integrativa devono essere indicati "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali" (art. 2427, c. 1, n. 13 C.C.).
- Il concetto di eccezionalità richiamato dal Codice Civile è più ampio, prescinde dall'appartenenza del fatto aziendale all'attività straordinaria, in quanto un fatto può essere "eccezionale" e appartenere all'attività ordinaria.
- I singoli elementi di ricavo o di costo dell'attività aziendale, indipendentemente dall'area del conto economico di iscrizione, devono essere indicati nella nota integrativa qualora siano da qualficare di ammontare o incidenza eccezionale.

#### Nota<sup>1</sup>

- L'informazione in esame agevola la comprensione dell'andamento prospettico dell'azienda. I costi e ricavi di entità o incidenza eccezionali consentono al destinatario del bilancio di "depurare il conto economico da quegli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell'impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi" (OIC 12).
- I componenti di reddito indicati nella nota non sono ripetibili nel tempo, la loro indicazione consente, quindi, di
  individuare il "reddito normalizzato", ovvero il reddito che ci si può aspettare che la società sarà in grado di ottenere
  nei successivi esercizi quali, ad esempio: picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti; cessioni di attività
  immobilizzate; ristrutturazioni aziendali; operazioni straordinarie.

- omissis -

#### Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 16 del Codice Civile:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	0	0
Anticipazioni	0	0
Crediti	0	0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

#### Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 16-bis del Codice Civile:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	0
Altri servizi di verifica svolti	0
Servizi di consulenza fiscale	0
Altri servizi diversi dalla revisione contabile	0
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	0

- omissis -







#### Nota integrativa al bilancio di esercizio (segue)

Esempio (segue)

Estratto di alcuni passaggi significativi della nota integrativa

#### Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, c. 1, n. 9 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

	Importo
Impegni	0
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili	0
di cui nei confronti di imprese controllate	0
di cui nei confronti di imprese collegate	0
di cui nei confronti di imprese controllanti	0
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
Garanzie	0
di cui reali	0
Passività potenziali	0

#### Garanzie, impegni e rischi

Alla data di chiusura dell'esercizio, risultano in essere le seguenti garanzie:

Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Ammontare attuale esposizione		
Fideiussioni	_				
A imprese controllate	0	0	0		
A imprese collegate	0	0	0		
A favore di terzi	0	0	0		
A favore	0	0	0		
Garanzie reali – Titoli in pegno					
A terzi	0	0	0		

Garanzie
Vengono di seguito specificati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società:
Con riferimento a tali garanzie si precisa quanto segue:

[Co-fidejussioni]

Si ev	idenzia cl	he a fr	ronte d	lella ga	ranzia p	restata	a fav	ore di			indicat	a per l	'intero	amm	nonta	are n	ella
voce	"Garanzie	e" per	€			, l'im	porto	complessivo	del	debito	garantito	risulta	inferio	re e	d è l	pari	a €

[Garanzie con patto di beneficium divisionis]

Si evidenzia che a fronte della garanzia prestata a favore di	i indicata per l'entità pro-quota nella
voce "Garanzie" per €, si precisa che	e l'ammontare complessivo del debito esistente alla data d
riferimento del bilancio è pari a € e qu	uello pro-quota garantito è pari a €

Passività potenziali

- omissis -

#### Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 22-septies del Codice Civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio come segue:

[ovvero]

Copertura della perdita di esercizio come di seguito indicato:

- omissis -



FAC SIMILE COMPLETO DI NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO (COMPILABILE)





**ARIA** 





#### Rendiconto finanziario

L'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha revisionato il principio n. 10 dedicato al rendiconto finanziario per tener conto delle nuove disposizioni del D. Lgs. 139/2015; in particolare è stato introdotto un generale obbligo del rendiconto finanziario dai bilanci relativi al 2016 per le società che redigono il bilancio ordinario, esonerando le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.

L'OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide, composte da depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.

aisponibilita liqt
RISORSA FINANZIARI
VANTAGGI
FLUSSI

Flussi
finanziari

I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide.

#### Disponibilità liquide

- Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.
- Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera.

#### Situazione finanziaria

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

#### Disponibilità liquide

- Il rendiconto inoltre fornisce informazioni su:
  - le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
  - la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve
  - la capacità della società di autofinanziarsi.

#### Gestioni

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

#### Interessi e dividendi

- Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell'attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).
- I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.

#### **Imposte** sul reddito

flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nell'attività operativa.

#### Flussi finanziari in valuta estera

- I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario.
- Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.

#### Strumenti finanziari derivati

- I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (Oic 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento.
- Se uno strumento finanziario derivato è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto.
- I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi finanziari dell'elemento coperto.









# Rendiconto finanziario (seque)

#### Esempio

#### Rendiconto finanziario (metodo indiretto)

	Anno "x+1"	Anno "x"
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi		
Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti al fondo TFR		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Totale rettifiche elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
Variazioni del capitale circolante netto		
Incremento delle rimanenze		
Incremento dei crediti vs clienti		
Incremento dei debiti verso fornitori		
Decremento risconti attivi		
Totale variazioni capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
Altre rettifiche		
Interessi pagati		
Imposte sul reddito pagate		
Utilizzo del fondo TFR		
Totale altre rettifiche		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
Investimenti		
Disinvestimenti		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
Dividendi pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
i idoso ililaliziano dell'attività di ililaliziamento (C)		
Incremento delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide al 1.01 anno "x+1"		
di cui depositi bancari:		
·		
Disponibilità liquide al 31.12 anno "x+1"		



FAC SIMILE RENDICONTO FINANZIARIO







#### Redazione della relazione sulla gestione

L'attuale formulazione dell'art. 2428 C.C. richiede che il bilancio sia corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell'andamento ed il risultato della gestione e dell'andamento nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.

#### INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI FINANZIARI

- L'illustrazione dell'andamento della gestione nei vari settori della società consiste
  nella suddivisione del volume d'affari e del risultato d'esercizio fra le divisioni produttive
  della società medesima per consentire al lettore del bilancio di individuare i settori che
  hanno originato risultati positivi e quelli invece che hanno originato risultati negativi
  nel corso dell'esercizio.
- L'analisi sopra citata deve essere, inoltre, coerente con l'entità e la complessità degli
  affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
  situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli
  indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività
  specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
- Pertanto, nella redazione della relazione sulla gestione occorre considerare quali siano gli indicatori *finanziari* più rilevanti da indicare.
- Il riferimento del legislatore ad "indicatori finanziari" (traduzione del termine "financial ratios") deve essere inteso in senso ampio, così da comprendere tutti quegli indicatori, non solo di natura strettamente finanziaria ma anche patrimoniale ed economica, necessari a rappresentare fedelmente ed in maniera equilibrata ed esauriente lo stato di salute della gestione dell'impresa nei diversi e complementari aspetti che la caratterizzano (performance finanziaria, patrimoniale ed economica).

#### PERFORMANCE FINANZIARIA

- La performance finanziaria riguarda l'analisi delle relazioni tra fabbisogni di capitale e relative modalità di copertura e tra correlati flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie. Lo studio dell'aspetto finanziario è finalizzato a valutare la caratteristica attitudinale e stabilizzata dell'impresa a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario in modo economico e tempestivo, ovvero senza ricorrere a smobilizzi eccezionali o a fonti straordinarie di finanziamento (caratteristica della *liquidità*).
- Da questo punto di vista indicatori molto significativi sono il cash flow inteso come sommatoria tra l'utile e i costi non monetari (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti) al netto dei ricavi non monetari (ad esempio utili e perdite su cambi da valutazione) e i margini ed indici di situazione finanziaria quali il capitale circolante netto (attivo circolante al netto delle passività a breve termine).
- Nell'ambito dell'aspetto finanziario un indicatore molto utilizzato anche per la valutazione del merito creditizio delle imprese è il rapporto tra i debiti finanziari ed il margine operativo lordo che illustra il tempo medio di rientro dei definiti finanziari.

# PERFORMANCE PATRIMONIALE

- La performance patrimoniale concerne l'esame della relazione che intercorre tra il
  patrimonio netto (o capitale proprio) ed i debiti (o capitale di credito o capitale di terzi).
  L'analisi patrimoniale è volta a verificare l'esistenza di un equilibrio, all'interno delle fonti
  di finanziamento, tra il capitale proprio ed il capitale di terzi (caratteristica della solidità).
- L'indicatore insostituibile della performance patrimoniale è l'indipendenza finanziaria determinata dal rapporto del **patrimonio netto sul totale passivo**.

#### PERFORMANCE ECONOMICA

- La performance economica consiste nell'osservazione della relazione tra il flusso dei costi ed il flusso dei ricavi, al fine di verificare la stabilizzata attitudine dell'impresa a mantenere una condizione di equilibrio economico (capacità del flusso di ricavi di fronteggiare in modo durevole il flusso dei costi) necessaria per operare durevolmente.
- La capacità di conseguire tale equilibrio deve essere stabile (cioè presente sul lungo periodo) anche se non necessariamente costante (caratteristica dell'«economicità/redditività»). In tale performance si possono utilizzare diversi ratio, ma quello certamente più diffuso è la redditività operativa espressa dal Return on Investment.







#### Relazione sulla gestione

**Esempio** 

#### Fac-simile relazione sulla gestione

# 

o il risultato prima delle imposte (A-B+C+D+-E) almeno degli ultimi 3 esercizi. L'analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia l'andamento delle principali componenti del risultato economico della società.

conto economico) o il valore della produzione (macro classe A "Valore della produzione" del conto economico)

Si riportano i dati sopra menzionati nel prospetto di seguito riportato:

	31.12.2016	31.12.2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1)		
Valore della produzione (macro classe A)		
Risultato prima delle imposte		

Allo stesso tempo si è ritenuto opportuno indicare alcuni risultati parziali ritenuti significativi relativi all'esercizio preso in esame.

Per procedere alla costruzione dei risultati parziali e dei correlati indici, è necessario procedere alla riclassificazione del conto economico civilistico secondo altre strutture adatte all'analisi di bilancio, facendo riferimento agli schemi di stato patrimoniale e conto economico redatti secondo il criterio funzionale o della pertinenza gestionale.

Nel conto economico "riclassificato", il criterio di pertinenza gestionale individua le seguenti aree della gestione, desumibili all'interno degli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile:

- l'area operativa, inerente l'attività tipica e caratteristica della società;
- l'area accessoria accoglie i componenti di reddito positivi e negativi relativi a una attività, eventuale, collaterale a quella operativa;
- l'area finanziaria, inerente la gestione degli investimenti finanziari e dei debiti di finanziamento, comprende proventi e gli oneri finanziari;
- l'area straordinaria comprende i proventi e gli oneri non collegati alla gestione ordinaria dell'impresa ed elementi di ricavo o costo di entità di incidenza eccezionali;
- l'area tributaria comprende le imposte di esercizio.
- Pertanto, il conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale presenta il seguente schema:







# Relazione sulla gestione (segue)

### Esempio (segue)

#### Fac-simile relazione sulla gestione

Conto Economico Riclassificato	31.12.2016	31.12.2015
Ricavi delle vendite		
Produzione interna		
Valore della produzione operativa		
Costi esterni operativi		
Valore aggiunto		
Costi del personale		
Margine Operativo Lordo		
Ammortamenti e accantonamenti		
Risultato Operativo		
Risultato dell'area accessoria		
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)		
Ebit normalizzato		
Risultato dell'area straordinaria		
Ebit integrale		
Oneri finanziari		
Risultato lordo		
Imposte sul reddito		
Risultato netto		
Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni	31.12.2016	31.12.2015
Margine primario di struttura	0111212010	0111212010
Quoziente primario di struttura		
Margine secondario di struttura		
Quoziente secondario di struttura		
Indici sulla struttura dei finanziamenti	31.12.2016	31.12.2015
Quoziente di indebitamento complessivo		
Quoziente di indebitamento finanziario		
Stato Patrimoniale per aree funzionali	31.12.2016	31.12.2015
Impieghi		
Capitale Investito Operativo		
- Passività Operative		
Capitale Investito Operativo netto		
Impieghi extra operativi		
Capitale Investito Netto		
Fonti		
Mezzi propri		
Debiti finanziari		
Capitale di Finanziamento		
Indici di redditività	31.12.2016	31.12.2015
ROE netto		
ROE lordo		
ROI		
ROS		







#### Relazione sulla gestione (segue)

#### Esempio (segue)

#### Fac-simile relazione sulla gestione

31.12.2016

# Ambiente e personale

Margine di disponibilità (CCN)
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

Ai sensi dell'art. 2428, n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

I seguenti indicatori quantitativi e qualitativi, confrontati con gli omologhi valori dell'anno precedente, permettono di rilevare il miglioramento in termini d'impatto ambientale .....

Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. In particolare

Si forniscono inoltre i seguenti significativi indicatori.

#### Composizione

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altre categorie
Uomini (numero)	0	0	0	0	0
Donne (numero)	0	0	0	0	0
Età media	0	0	0	0	0
Anzianità lavorativa	0	0	0	0	0
Contratto a tempo indeterminato	0	0	0	0	0
Contratto a tempo determinato	0	0	0	0	0
Altre tipologie	0	0	0	0	0
Titolo di studio: Laurea	0	0	0	0	0
Titolo di studio: Diploma	0	0	0	0	0
Titolo di studio: Licenza media	0	0	0	0	0









## Relazione sulla gestione (seque)

Esempio (segue)

#### Fac-simile relazione sulla gestione

#### Turnover

	Numero dipendenti iniziali	Assunzioni nell'esercizio	Dimissioni/ licenziamenti nell'esercizio	Passaggi di categoria +/(-)	Numero dipendenti finali	Dipendenti medi dell'esercizio				
	Personale con contratto a tempo indeterminato									
Dirigenti	0	0	0	0	0	0				
Quadri	0	0	0	0	0	0				
Impiegati	0	0	0	0	0	0				
Operai	0	0	0	0	0	0				
Altri	0	0	0	0	0	0				
Totale	0	0	0	0	0	0				
		Personale cor	contratto a tempo	determinato						
Dirigenti	0	0	0	0	0	0				
Quadri	0	0	0	0	0	0				
Impiegati	0	0	0	0	0	0				
Operai	0	0	0	0	0	0				
Altri	0	0	0	0	0	0				
Totale	0	0	0	0	0	0				
			Altro personale							
	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0				
Totale	0	0	0	0	0	0				
Totale	0	0	0	0	0	0				

#### Formazione

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai
Ore di formazione dipendenti a tempo indeterminato	0	0	0	0
Ore di formazione dipendenti a tempo determinato	0	0	0	0
Ore di formazione altre tipologie	0	0	0	0
Incidenza costi per la formazione/fatturato	0	0	0	0

#### Modalità retributive

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai
Retribuzione media lorda contratto a tempo indeterminato	0	0	0	0
Retribuzione media lorda contratto a tempo determinato	0	0	0	0
Retribuzione media lorda altre tipologie	0	0	0	0

#### Salute e sicurezza

	Malattia	Maternità	Infortunio	Altro
Contratto a tempo indeterminato	0	0	0	0
Contratto a tempo determinato	0	0	0	0
Contratto a tempo parziale	0	0	0	0
Altre tipologie	0	0	0	0

#### Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta









#### Relazione sulla gestione (segue)

Esempio (seque)

Fac-simile relazione sulla gestione

#### Strumenti finanziari

Ai sensi dell'art. 2428, n. 6-bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative all'utilizzo da parte

della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, qui di seguito sono esposti gli obiettivi e le politiche della società sulla gestione del rischio finanziario nonché l'esposizione della società ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Attività di ricerca e sviluppo Nel corso dell'esercizio la Vostra società ha sostenuto costi in attività di ricerca e di sviluppo pari a circa € ...... dello scorso esercizio. dello scorso esercizio. In particolare i progetti sono indirizzati ..... Investimenti Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad € ....., di cui € ...... per immobilizzazioni materiali ed immateriali, ed €......per immobilizzazioni finanziarie. In particolare ..... Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate Ai sensi dell'art. 2497 e segg. C.C. la Vostra società esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della ...... (indicare quale/quali sono le controllate) ovvero Ai sensi dell'art. 2497 e segg. C.C. la Vostra società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società od enti. ovvero Ai sensi dell'art. 2497 e segg. C.C., la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ..... La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis, indicando la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi dell'art. 2497-bis, c. 4 C.C., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dai essenziali dell'ultimo bilancio della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento. Ai sensi dell'art. 2497-bis, c. 5 del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con la società

che Vi sono soggette .....

Tipologie	Società A	Società B	Società C	Società D			
Rap	Rapporti commerciali e diversi						
Crediti	0	0	0	0			
Debiti	0	0	0	0			
Garanzie	0	0	0	0			
Impegni	0	0	0	0			
Costi - beni	0	0	0	0			
Costi - servizi	0	0	0	0			
Costi - altri	0	0	0	0			
Ricavi - beni	0	0	0	0			
Ricavi - servizi	0	0	0	0			
Ricavi - altri	0	0	0	0			
	Rapporti finanzia	ri					
Crediti	0	0	0	0			
Debiti	0	0	0	0			
Garanzie	0	0	0	0			
Oneri	0	0	0	0			
Proventi	0	0	0	0			
Altro	0	0	0	0			







### Relazione sulla gestione (seque)

Esempio (segue)

#### Fac-simile relazione sulla gestione

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Le motivazioni che hanno indotto la società ad uniformarsi alle direttive ricevute sono costituite da
Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato ovvero non sono effettuate a valore di mercato per le seguenti motivazioni

Le tabelle sottostanti riassumono le informazioni richieste dall'art. 2428, c. 2, punti 3) e 4) del Codice Civile.

Azioni proprie

	Valore di inizio esercizio	Quote / azioni acquistate	Quote / azioni alienate	Altri movimenti +/(-)	Valore di fine esercizio
Ordinarie - Numero	0	0	0	0	0
Ordinarie - valore nominale	0	0	0	0	0
Ordinarie - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Privilegiate - Numero	0	0	0	0	0
Privilegiate - valore nominale	0	0	0	0	0
Privilegiate - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Altre - Numero	0	0	0	0	0
Altre - valore nominale	0	0	0	0	0
Altre - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Corrispettivi	0	0	0	0	0

#### Azioni o quote possedute di società controllanti

	Valore di inizio esercizio	Quote / azioni acquistate	Quote / azioni alienate	Altri movimenti +/(-)	Valore di fine esercizio
Ordinarie - Numero	0	0	0	0	0
Ordinarie - valore nominale	0	0	0	0	0
Ordinarie - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Privilegiate - Numero	0	0	0	0	0
Privilegiate - valore nominale	0	0	0	0	0
Privilegiate - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Altre - Numero	0	0	0	0	0
Altre - valore nominale	0	0	0	0	0
Altre - % capitale corrispondente	0	0	0	0	0
Corrispettivi	0	0	0	0	0

# Evoluzione prevedibile della gestione Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che ...... Sedi secondarie Ai sensi dell'art. 2428, c. 4 C.C., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della società: ..... Approvazione del bilancio



FAC SIMILE RELAZIONE SULLA GESTIONE (COMPILABILE)





(L'Organo Amministrativo)





#### Aspetti particolari della revisione del bilancio 2016

L'applicazione dei nuovi criteri di valutazione civilistici e dei correlati principi contabili OIC, la rivisitazione degli schemi di bilancio, l'introduzione del rendiconto finanziario quale documento di bilancio unitamente allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa: se da un lato pongono evidenti complessità applicative in capo ai redattori di bilancio, dall'altro, di converso, richiedono ai revisori legali particolare attenzione nelle varie fasi che caratterizzano l'iter della revisione legale (dalla pianificazione, all'esecuzione e al reporting).

#### ATTIVITÀ DI REVISIONE

#### **Pianificazione**

La pianificazione della revisione è una fase cruciale dell'iter di una revisione contabile, poiché assicura che gli obiettivi della stessa siano raggiunti e che sia dedicato maggior tempo alle aree ad alto rischio, evitando procedure di revisione non necessarie.

#### **Asserzioni**

La valutazione dei rischi di errori significativi e le risposte appropriate da dare agli stessi sono attività da correlare al bilancio nel suo complesso, alle singole voci componenti lo stesso ma, anche, a livello di singole asserzioni che caratterizzano tutte le poste di bilancio e tutte le transazioni.

### NOVITÀ LEGISLATIVE

Il **D. Lgs. 139/2015**, attuativo della direttiva 2013/34/Ue, ha apportato rilevanti cambiamenti alle norme per la redazione del bilancio d'esercizio, dei bilanci consolidati e dell'informativa di bilancio, dagli **esercizi sociali che iniziano dal 1.01.2016**.

#### Saldi iniziali

Un primo elemento di complicazione dell'attività di revisione del bilancio 2016 sarà quello della verifica della corrispondenza tra i saldi finali dell'esercizio 2015 e quelli di apertura del bilancio 2016.

#### Strumenti derivati

- Gli strumenti finanziari derivati dovranno essere iscritti al loro "fair value".
- Tale circostanza comporta un maggior rischio per il revisore di errori significativi da fronteggiare estendendo le procedure di revisione tese ad accertare, soprattutto, l'esistenza di derivati e l'attendibilità e correttezza della stima del "fair value".







# Relazione revisore unico indipendente

**Esempio** 

#### Fac simile relazione revisore unico indipendente

	Comune			
	ese di			
	A.A. di n n			
Capitale Soci	ale			
Relazione de	el revisore unico indipendente ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 27.02.2010, n. 39			
	ıl bilancio d'esercizio			
<ul> <li>Ho svolto l dallo stato</li> </ul>	a revisione legale del bilancio d'esercizio della società			
Responsabil	lità degli amministratori per il bilancio d'esercizio			
Gli amminis	stratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.			
Responsabil	lità del revisore			
• È mia la res	sponsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile.			
	a revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi			
	c. 3 D. Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo			
	o della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non			
	rrori significativi. e legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli			
importi e o professiona	importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a			
	mportamenti o eventi non intenzionali. are tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del			
bilancio d'	esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire			
interno dell	di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo			
	nipresa. ne legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della			
ragionevole del bilancio	ezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione o d'esercizio nel suo complesso. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati are il mio giudizio.			
Richiamo di				
	ietà			
	zio non contiene rilievi rispetto a tale aspetto.			
Nota	Il richiamo d'informativa (non obbligatorio) è importante e necessario per comunicare un aspetto			
bene	diverso da quelli già presentati nel bilancio. Tale informativa non modifica il giudizio positivo.			
Delle	arrors an quality graphocontain not bilarioto. Talo informativa non modifica in gradizio positivo.			
	pase del giudizio con rilievi (o "Elementi alla base del giudizio negativo" o "Elementi alla base zione di impossibilità ad esprimere un giudizio")			
-	zietà			
Nota	Su questo punto deve essere effettuata la descrizione analitica più opportuna che serve a			
bene	motivare la scelta della tipologia di giudizio o l'impossibilità ad esprimerlo			









## Relazione revisore unico indipendente (seque)

Esempio (segue)

Fac simile relazione sindaci-revisori unitaria

<ul> <li>Giudizio [esempio di giudizio positivo]</li> <li>A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della</li></ul>
<ul> <li>Giudizio con rilievi [esempio di giudizio con rilievi per deviazioni significative dalle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio in materia di rendiconto finanziario]</li> <li>A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della</li></ul>
<ul> <li>Giudizio negativo [esempio di giudizio negativo a causa di deviazioni dalle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e dai principi contabili]</li> <li>A mio giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società</li></ul>
<ul> <li>Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio [esempio di giudizio contenente la dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio a causa di grave mancanza di elementi probativi]</li> <li>A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di esprimere un giudizio", non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Pertanto non esprimo un giudizio sul bilancio.</li> </ul>
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio  • Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della società, con il bilancio d'esercizio della società al 31.12.2016. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il



FAC SIMILE RELAZIONE REVISORE UNICO INDIPENDENTE (COMPILABILE)

bilancio d'esercizio della ...... al 31.12.2016.





II Revisore Unico



#### Relazione dell'organo di controllo

La relazione del collegio sindacale o del sindaco unico al bilancio dell'esercizio 2015 non prevede sostanziali novità formali, ma presenta alcune peculiarità derivanti dall'applicazione di alcune norme di legge come, ad esempio, i riverberi sul patrimonio netto iniziale 2016 derivanti dal recepimento del D. Lgs. 139/2015 (di recepimento della cosiddetta "Direttiva Bilanci") o l'applicazione della legge di rivalutazione dei beni di impresa contenuta nella legge di stabilità 2016. Nel presente contributo si ripercorrono i contenuti tipo della relazione e un'analisi degli impatti delle citate novità sulla relazione. Lo scopo della relazione dei sindaci è quello di fornire ai soci destinatari del bilancio una base di conoscenza sufficiente per poter discutere e deliberare in merito al bilancio d'esercizio e concludere per l'approvazione o il rigetto.

#### SCHEMA DELLA RELAZIONE

La relazione del collegio sindacale, redatta ai sensi dell'art. 2429 C.C. non ha uno schema rigido prefissato dalla norma, che si limita a indicarne i soli contenuti minimali, contrariamente a quanto previsto per il giudizio sul bilancio del revisore che segue uno schema obbligatorio dettato dal D. Lgs. 39/2010 e dalla serie dei principi di revisione ISA (Italia), che vanno dal n. 700 al n. SA 720 B.

La relazione del collegio sindacale ai soci include una serie di proposte, osservazioni, giudizi e, in alcuni casi, attestazioni, che sintetizzano l'attività di vigilanza svolta dall'organo di controllo nel corso dell'esercizio.

# Elementi essenziali

#### Nella relazione il Collegio sindacale:

- riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale;
- informa l'assemblea circa l'attività svolta nell'ambito dei propri doveri di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 C.C.;
- esprime il proprio consenso o dissenso all'iscrizione nell'attivo dei costi di costituzione e ampliamento, delle spese di ricerca, sviluppo e pubblicità nonché dell'avviamento;
- formula le osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423 c. 4 C.C.

#### CONTENUTO

#### Organo di controllo senza incarico di revisione legale

- La norma di comportamento 3.7 del Collegio sindacale prevede che allorquando l'organo di controllo non abbia l'incarico della revisione legale dei conti debba, comunque, nell'ambito dei doveri di vigilanza, occuparsi del bilancio non in termini di verifica analitica delle voci di bilancio, bensì di controllo dell'osservanza di regole procedurali sulla formazione dello stesso e sugli adempimenti connessi e consequenziali (deposito, pubblicazione).
- Il Collegio sindacale, nel caso non abbia la revisione legale dei conti, dovrà altresì verificare che:
  - a) gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico siano conformi alle disposizioni degli artt. 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis C.C.;
  - b) nella nota integrativa siano indicati i criteri di valutazione e che questi siano conformi alla legge e ai principi contabili;
  - c) la nota integrativa e la relazione sulla gestione abbiano il contenuto minimo previsto dagli artt. 2427 e 2428 C.C. e che espongano i principali rischi ed incertezze cui è esposta la società;
  - d) la nota integrativa e la relazione sulla gestione siano redatte sulla base dei principi di verità, chiarezza e precisione;
  - e) il bilancio risponda ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio sindacale è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo;
  - f) l'iscrizione dei costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo e pubblicità e dell'avviamento nell'attivo patrimoniale sia conforme a quanto previsto dall'art. 2426 c. 1 n. 5 C.C.;
  - g) il ricorso da parte degli amministratori alla deroga dai principi contabili di bilancio ai sensi dell'art. 2423 c. 4 C.C. sia corretto, legittimo e motivato adeguatamente in nota integrativa.

Organo di controllo incaricato anche della revisione legale

- Il Collegio sindacale incaricato della revisione legale, nella parte di relazione unitaria da redigere ai sensi dell'art. 2429 C.C., dovrà esplicitare soltanto i punti di cui alle precedenti lett. f) e g).
- I punti precedenti, infatti, sono assorbiti dalla funzione di revisione legale dei conti.
- I punti di cui alle lett. f) e g), invece, prevedono obblighi specifici in capo al Collegio sindacale e non al revisore legale, seppure intimamente connessi con l'attività di revisione legale.







#### Relazione sindaci

**Esempio** 

#### Fac simile relazione collegio sindacale

	S.R.L.	
Società		
	n. n	
C.A.P Comune .	Prov	
Codice Fiscale		
Partita Iva		
Registri Imprese di	n. n	
R.E.A. C.C.I.A.A. di	n n	
Capitale Sociale		
·		
Relazione del collegio sino	dacale ai sensi dell'art. 2429, c. 2 C.C.	
All'assemblea dei soci della	società	
Signori soci, il collegio sinda	acale, nell'esercizio chiuso al 31.12.2016, ha svolto le funzioni previste dagli	artt. 2403 e

seguenti C.C.

A1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. C.C.

#### Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

- Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne la tipologia dell'attività svolta e la sua struttura organizzativa e contabile, tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione dell'attività di vigilanza" nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
- È stato, quindi, possibile confermare che: l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale; l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate; quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame 2016 e quello precedente 2015. È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.
- La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, c. 2 C.C. e più precisamente: sui risultati dell'esercizio sociale; sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma; sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, c. 5 C.C.; sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 C.C. Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 C.C. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

#### Attività svolta

- Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.
- Il collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.









#### Relazione sindaci (seque)

#### Esempio (segue)

#### Fac simile relazione collegio sindacale

- I rapporti con le persone operanti nella citata struttura amministratori, dipendenti e consulenti esterni si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che: il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente; il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.
- Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, c. 5 C.C., sono state fornite dall'amministratore delegato con periodicità sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione.
- In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:
  - le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
  - sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società:
  - le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
  - nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta:
    - non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
    - non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 C.C.;
    - non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 C.C.;
    - non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, c. 7 C.C.;
    - nel corso dell'esercizio il collegio ha (ovvero: non ha) rilasciato pareri previsti dalla legge e precisamente ......

#### A2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

#### Bilancio d'esercizio

- Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016 che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 C.C., in merito al quale riferiamo quanto segue. Non essendo a noi demandata la revisione contabile del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire [oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni].
- Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nel rispetto di quanto prescrive l'art. 2423 C.C. e secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 C.C.









#### Relazione sindaci (seque)

#### Esempio (segue)

#### Fac simile relazione collegio sindacale

Lo **stato patrimoniale** nei raggruppamenti delle voci attive e passive previste dall'art. 2424 risulta in sintesi dalla sequente esposizione:

A)	Credito verso i soci per versamenti ancora dovuti	0
B)	Immobilizzazioni	0
C)	Attivo circolante	0
D)	Ratei e risconti attivi	0
•	Totale attivo	0
A)	Patrimonio netto	0
B)	Fondi rischi e oneri	0
C)	T.F.R. di lavoro subordinato	0
D)	Debiti	0
E)	Ratei e risconti passivi	0
•	Totale passivo e patrimonio netto	0

Il risultato d'esercizio 1.01.2016 – 31.12.2016 trova espressione nel **conto economico** secondo i raggruppamenti in sintesi delle voci di costo e ricavo previsti dall'art. 2425 come seque:

A)	Valore della produzione	0
B)	Costi della produzione	0
	Saldo	0
C)	Proventi ed oneri finanziari	0
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
	Saldo	0
E)	Proventi ed oneri straordinari	0
	Risultato prima delle imposte	0
22)	Imposte sul reddito	0
	Utile dell'esercizio	0

- L'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 C.C.; tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, c. 1 C.C.
- È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, con riferimento alle valutazioni relative alle seguenti voci di bilancio:

Il cambiamento dei criteri di valutazione si è reso necessario per effetto della prima applicazione delle modifiche introdotte nell'art. 2426 C.C. ad opera del D. Lgs. n. 139/2015 [ovvero: i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.].

- È stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
- È stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
- L'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, c. 4 C.C.
- È stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.
- Ai sensi dell'art. 2426, c. 5 C.C. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l'ammontare netto di tale posta capitalizzata nell'attivo.
- Ai sensi dell'art. 2426, n. 6 C.C. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale; [ovvero: si dà atto dell'esistenza della voce "avviamento" che risulta ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo di 5 anni ovvero per un periodo di maggiore durata, che comunque non deve superare i 20 anni qualora sia ritenuto ragionevole supporre che la vita utile dello stesso sia superiore ai 5 anni].
- È stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro.









#### Relazione sindaci (seque)

#### Esempio (segue)

#### Fac simile relazione collegio sindacale

• Sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis C.C., relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value; il sistema dei "conti d'ordine, garanzie e passività potenziali" risulta esaurientemente illustrato; [ovvero: i conti d'ordine e di rischio esposti in bilancio, anche con riferimento alle garanzie reali rilasciate, con correlato commento in nota integrativa, permettono una esauriente intelligibilità del bilancio chiuso al 31.12.201X]. [Solo per le società che hanno istituito l'organismo di vigilanza, se non coincidente con il collegio sindacale] Abbiamo acquisito informazioni dell'organismo di vigilanza [ovvero: abbiamo preso visione della/e relazione/i dell'organismo di vigilanza; ovvero: a seguito di richiesta] e non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione [ovvero: sono emerse criticità riguardanti: .....]. [Solo per le società che hanno attribuito al collegio sindacale la funzione di organismo di vigilanza] Abbiamo svolto la funzione di organismo di vigilanza, in base alla delibera del consiglio di amministrazione del ....., e nell'espletamento di tale funzione non sono emerse criticità rispetto al modello

• In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione [ovvero: sono emerse criticità

[Risultato dell'esercizio sociale]

- Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016, come anche risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. Il risultato della revisione legale del bilancio è
- A3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Osservazioni	
<ul> <li>Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone d'esercizio chiuso al 31.12.2016, così come redatto dagli amministratori.</li> </ul>	all'assemblea di approvare il bilancio
	I Sindaci



FAC SIMILE RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE (COMPILABILE)









# Relazione unica sindaci incaricati anche della revisione legale

Il CNDCEC ha emanato un proprio documento per dare piena attuazione tecnica al principio di revisione ISA 700 e più in particolare i punti che vanno dal 20 al 45.

Il documento diviene strumento indispensabile per potere dichiarare di avere adottato comportamenti conformi alla gerarchia delle fonti del diritto sul bilancio, all'interno della quale i principi di revisione e le norme di comportamento rivestono carattere di integrazione tecnica delle norme civilistiche.

La nota accompagnatoria mette in evidenza anche che il fac simile di relazione unica contempera le esigenze di due diverse attività di controllo che hanno regole e peculiarità diverse e complementari: "I risultati della vigilanza sono rendicontati in forma libera, ma in ossequio a regole professionali, mentre i risultati della revisione legale vanno rendicontati in forma standardizzata, in accordo con i principi internazionali di revisione della serie ISA Italia".

#### STRUTTURA DELLA RELAZIONE

- Il documento è scomposto in 2 parti:
  - A. Relazione del Revisore indipendente, ai sensi art. 14 D. Lgs. 39/2010;
  - B. Relazione ai sensi art. 2429 c. 2 C.C., che a sua volta si divide in:
    - B1. Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., C.C.;
    - B2. Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio:
    - B3. Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio.

#### Titolo

La Parte A inizia con il "Titolo" che richiama le norme di legge costituite dal D. Lgs. 39/2010 e contiene l'attestazione in relazione alla indipendenza del revisore: l'indicazione dei destinatari della stessa, generalmente gli azionisti della società è unitariamente prevista nel titolo generale.

# Paragrafo introduttivo

La relazione prosegue con il c.d "Paragrafo introduttivo" nel quale è specificato che la revisione contabile riguarda il bilancio (d'esercizio o consolidato alla data del...) dell'impresa "X" costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

#### Responsabilità degli amministratori

Il paragrafo successivo "Responsabilità degli amministratori" evidenzia che la responsabilità della redazione del bilancio è degli amministratori nel loro complesso ex art. 2381, c. 4 C.C.

#### PARTE A

# Responsabilità del revisore

Segue il paragrafo relativo alla "Responsabilità del revisore" nel quale il revisore precisa che la responsabilità del giudizio è sua e che la revisione è stata svolta applicando i principi di revisione "ISA Italia", con tutte le loro implicazioni tecniche.

#### Giudizio

- Il paragrafo relativo al "Giudizio" del revisore è il paragrafo più importante per il destinatario del bilancio.
- È d'obbligo, a questo punto, fare un riferimento a quanto emerge dal dispositivo della pronuncia della Cassazione SS.UU. in materia di rilevanza penale delle false comunicazioni sociali in materia di valutazioni, che fa un esplicito e determinante riferimento alle "adeguate informazioni giustificative", allo scopo di non indurre in errore il lettore del framework del bilancio.
- Su tale concetto altro indispensabile riferimento va fatto al contenuto del quaderno n. 20 di Assirevi che mette bene in evidenza il concetto della rilevanza ("materiality") ai fini della formulazione del giudizio del revisore in relazione al coinvolgimento dello stesso sugli aspetti patologici del documento contabile.









#### **GIUDIZIO POSITIVO** ("SENZA MODIFICA")

## Relazione unica sindaci incaricati anche della revisione legale (segue)

- Se il giudizio è positivo ("senza modifica"), in assenza di rilievi significativi, il revisore afferma che il bilancio:
  - è conforme alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali (oppure agli las/lfrs);
  - fornisce la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato dell'esercizio.

#### Giudizio con rilievi

#### • Due situazioni:

1. effetti delle deviazioni dalle norme di legge e dai principi contabili significativi ma non pervasivi.

Il revisore, pertanto, ritiene che gli errori identificati (e quantificati) non sono tali da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo complesso.

Questa dichiarazione si presenta alquanto delicata in relazione ad un futuro giudizio, anche in ambito penale, in caso di evoluzione patologica della società;

2. limitazioni alle procedure di revisione, per esempio, causate da impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure di revisione.

#### **GIUDIZIO** "CON MODIFICA"

3 ipotesi

Giudizio negativo

Dichiarazione

di impossibilità

di esprimere

il giudizio

Rappresenta il caso in cui la deviazione dalle norme di legge e dai principi contabili è di portata tale da imporre al revisore il giudizio negativo: per esempio, un'insufficiente svalutazione di crediti d'importo tale che il bilancio non fornisce la citata rappresentazione veritiera e corretta.

- In dottrina è stato definito "Il silenzio del revisore".
- Tale situazione può verificarsi a causa, per esempio, d'incertezze circa il presupposto della continuità aziendale subordinata al verificarsi o meno di operazioni che, al momento del rilascio della relazione di revisione, sono in fase di attuazione.
- Può essere il caso del sostegno dei soci mediante versamenti. oppure della definizione di operazioni straordinarie di aggregazione.

Queste situazioni non esimono però revisore dall'evidenziare ulteriori rilievi.

#### **PARTE B**

La parte B) della relazione riguarda le usuali dichiarazioni e giudizi sull'attività.

#### **NORME DI COMPORTAMENTO**

È opportuno segnalare che il CNDCEC, in relazione all'attività di vigilanza del Collegio Sindacale ha rinnovato le Norme di Comportamento e ha pubblicato un documento che contiene 55 fac-simili di formule di verbalizzazione in attuazione delle situazioni esaminate dalle norme di comportamento stesse.







## Relazione sindaci-revisori unitaria

#### **Esempio**

#### Fac simile relazione sindaci-revisori unitaria

S.R.L. / S.P.A.  Società  Via
Relazione del collegio sindacale ai sensi degli artt. 14, c.1, lett. a) D. Lgs. n. 39/2010 e 2429, c. 2 C.C.
All'assemblea dei soci-azionisti della società
Signori soci/azionisti, il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31.12.2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti, C.C., sia quelle previste dall'art. 2409-bis C.C. La presente relazione unitaria contiene: nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39"; nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, c. 2 C.C.".
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27.02.2010, n. 39
<ul> <li>Relazione sul bilancio d'esercizio</li> <li>Abbiano svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società</li></ul>
<ul> <li>Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio</li> <li>Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.</li> </ul>
<ul> <li>Responsabilità del revisore</li> <li>È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile.</li> <li>Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, c. 3 del D. Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.</li> <li>La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.</li> <li>Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.</li> <li>La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.</li> </ul>
Richiamo di informativa  • La società
• La Societa



Nota

bene



Il richiamo d'informativa (non obbligatorio) è importante e necessario per comunicare un aspetto

diverso da quelli già presentati nel bilancio. Tale informativa non modifica il giudizio positivo.



### Relazione sindaci-revisori unitaria (seque)

Esempio (segue)

Fac simile relazione sindaci-revisori unitaria

	ocietà
Nota bene	Su questo punto deve essere effettuata la descrizione analitica più opportuna che serve a motivare la scelta della tipologia di giudizio o l'impossibilità ad esprimerlo
<ul> <li>A nostro g patrimonial</li> </ul>	giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e finanziaria della
	n rilievi [esempio di giudizio con rilievi per deviazioni significative dalle norme che disciplinano e del bilancio d'esercizio in materia di rendiconto finanziario]
<ul> <li>A nostro g negativo", finanziaria</li> </ul>	giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e della
<ul> <li>bilancio d'es</li> <li>A nostro g negativo", patrimonial</li> </ul>	egativo [esempio di giudizio negativo a causa di deviazioni dalle norme che disciplinano il sercizio e dai principi contabili] giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e finanziaria della società
<ul><li>impossibilita</li><li>A causa de giudizio", n</li></ul>	ne di impossibilità di esprimere un giudizio [esempio di giudizio contenente la dichiarazione di tà ad esprimere un giudizio a causa di grave mancanza di elementi probativi] ella rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di esprimere un non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro rertanto non esprimiamo un giudizio sul bilancio.
Relazione su	u altre disposizioni di legge e regolamentari
<ul> <li>Abbiamo s richiesto d compete a</li> </ul>	Ila coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità agli amministratori della società, con il bilancio d'esercizio della società
bilancio d'e	esercizio della al 31.12.2016.

#### Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

• Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne la tipologia dell'attività svolta e la sua struttura organizzativa e contabile, tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.









#### Relazione sindaci-revisori unitaria (segue)

Esempio (segue)

Fac simile relazione sindaci-revisori unitaria

- È stato, quindi, possibile confermare che: l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale; l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate; quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame 2016 e quello precedente 2015. È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.
- La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, c. 2 C.C. e più precisamente: sui risultati dell'esercizio sociale; sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma; sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, c. 5 C.C.; sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 C.C. Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 C.C. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

#### Attività svolta

- Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.
- Il collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.
- I rapporti con le persone operanti nella citata struttura amministratori, dipendenti e consulenti esterni si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che: il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente; il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.
- Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, c. 5 C.C., sono state fornite dall'amministratore delegato con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.
- In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:
  - le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
  - sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
  - le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
  - nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta:
    - non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
    - non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 C.C.;
    - non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 C.C.;
    - non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, c. 7 C.C.;
  - nel corso dell'esercizio il collegio ha (ovvero: non ha) rilasciato pareri previsti dalla legge e precisamente

.....







#### Relazione sindaci-revisori unitaria (seque)

Esempio (segue)

Fac simile relazione sindaci-revisori unitaria

#### B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

#### Bilancio d'esercizio

- Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016 che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art. 2429 C.C. Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire [oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni].
- Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nel rispetto di quanto prescrive l'art. 2423 C.C. e secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 C.C.

Lo **stato patrimoniale** nei raggruppamenti delle voci attive e passive previste dall'art. 2424 risulta in sintesi dalla seguente esposizione:

A) B)	Credito verso i soci per versamenti ancora dovuti Immobilizzazioni Attivo circolante	0 0
D)	Ratei e risconti attivi	0
,	Totale attivo	0
A)	Patrimonio netto	0
B)	Fondi rischi e oneri	0
C)	T.F.R. di lavoro subordinato	0
D)	Debiti	0
E)	Ratei e risconti passivi	0
•	Totale passivo e patrimonio netto	0

Il risultato d'esercizio 1.01.2016 – 31.12.2016 trova espressione nel **conto economico** secondo i raggruppamenti in sintesi delle voci di costo e ricavo previsti dall'art. 2425 come segue:

A)	Valore della produzione	0
B)	Costi della produzione	0
	Saldo	0
C)	Proventi ed oneri finanziari	0
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
	Saldo	0
E)	Proventi ed oneri straordinari	0
	Risultato prima delle imposte	0
22)	Imposte sul reddito	0
	Utile dell'esercizio	0

- L'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 C.C.; tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, c. 1 C.C.
- È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, con riferimento alle valutazioni relative alle seguenti voci di bilancio:

  Il cambiamento dei criteri di valutazione si è reso necessario per effetto della prima applicazione delle modifiche introdotte nell'art. 2426 C.C. ad opera del D. Lgs. n. 139/2015 [ovvero: i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati
- sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.].
  È stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
- È stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.









#### Relazione sindaci-revisori unitaria (seque)

Esempio (segue)

Fac simile relazione sindaci-revisori unitaria

- L'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, c. 4 C.C.
- É stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.
- Ai sensi dell'art. 2426, c. 5 C.C. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell'attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l'ammontare netto di tale posta capitalizzata nell'attivo.
- Ai sensi dell'art. 2426, n. 6 C.C. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale; [ovvero: si dà atto dell'esistenza della voce "avviamento" che risulta ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo di 5 anni ovvero per un periodo di maggiore durata, che comunque non deve superare i 20 anni qualora sia ritenuto ragionevole supporre che la vita utile dello stesso sia superiore ai 5 anni].
- È stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro.
- Sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis C.C., relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value; il sistema dei "conti d'ordine, garanzie e passività potenziali" risulta esaurientemente illustrato; [ovvero: i conti d'ordine e di rischio esposti in bilancio, anche con riferimento alle garanzie reali rilasciate, con correlato commento in nota integrativa, permettono una esauriente intelligibilità del bilancio chiuso al 31.12.201X].

[Solo per le società che hanno istituito l'organismo di vigilanza, se non coincidente con il collegio sindacale]

Abbiamo acquisito informazioni dell'organismo di vigilanza [ovvero: abbiamo preso visione della/e relazione/i dell'organismo di vigilanza; ovvero: a seguito di richiesta] e non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione [ovvero: sono emerse criticità riguardanti: ......].

[Solo per le società che hanno attribuito al collegio sindacale la funzione di organismo di vigilanza]

- · Abbiamo svolto la funzione di organismo di vigilanza, in base alla delibera del consiglio di amministrazione del ....., e nell'espletamento di tale funzione non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione [ovvero: sono emerse criticità
- In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

[Risultato dell'esercizio sociale]

- Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016, come anche risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.
- B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

_				
Oss	PI	127	ınr	11

<ul> <li>Osservazioni</li> <li>Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propon d'esercizio chiuso al 31.12.2016, così come redatto dagli amministratori.</li> </ul>	
	I Sindaci



FAC SIMILE RELAZIONE SINDACI-REVISORI UNITARIA (COMPILABILE)







### Adempimenti finali per approvazione del bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, anche il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl, la cui nuova tassonomia è disponibile dal 21.11.2016.

		Termini indicativi	
Adempimenti	Scadenze indicative	Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul> <li>Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:</li> <li>stato patrimoniale;</li> <li>conto economico;</li> <li>nota integrativa;</li> <li>rendiconto finanziario (se obbligatorio).</li> </ul>	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i <b>30</b> giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	i	
<ul> <li>Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).</li> <li>Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.</li> </ul>	Il bilancio deve restare depo- sitato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.		
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.  E fino a quando il bilancio non sia approvato.	15.04 <sup>1</sup> 14.06 <sup>1</sup>	
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea <sup>2</sup> .	Entro gli <b>8</b> giorni precedenti l'adunanza.	22.04 <sup>1</sup>	21.06 <sup>1</sup>
Assemblea di approvazione del bilancio <sup>3</sup> .	Entro <b>120</b> giorni dalla chiusura dell'esercizio <sup>4</sup> .	30.04 <sup>1</sup>	29.06 <sup>1</sup>
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro <b>30</b> giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05 <sup>1</sup>	29.07 <sup>1</sup>
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30.09 (se l'esercizio coincide con l'anno solare)	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro <b>3 mesi</b> dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	30.12 (se la dichiarazione è presentata entro il 30.09)	

#### 1. In caso di anno non bisestile.

- L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).
- 3. L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

# Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.). La prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali adottati a seguito delle nuove disposizioni del D. Lgs. 139/2015 può essere considerata una causa per il rinvio dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale preveda tale facoltà. Si tratta, in via generale, del bilancio relativo al 2016.



Note







#### Adempimenti finali per approvazione del bilancio (segue)

#### Redazione del progetto di bilancio

Secondo schemi obbligatori

Stato patrimoniale

- Conto economico
- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario (solo per i bilanci in forma ordinaria).

Stesura della relazione sulla gestione (se obbligatoria)

Comunicazione del bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo

Controllo del bilancio e della relazione sulla gestione, con successiva redazione della relazione degli organi di controllo

Da riportare sul libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio amministrazione.

Almeno 30 giorni prima di quello fissato per

l'assemblea che deve discuterlo.

Da riportare sull'apposito libro.

Da parte del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

Da parte degli

amministratori

Deposito del bilancio presso la sede della società unitamente a:

- relazione sulla gestione;
- relazione degli organi di controllo;
- copie integrali degli ultimi bilanci delle società controllate oppure, in alternativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società incluse nel consolidamento;
- prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

Durante i 15 giorni precedono che l'assemblea e finché sia approvato bilancio.

> I soci possono prenderne visione

**ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO** 

S.p.a.

Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio

Tali adempimenti sono derogabili ai sensi dell'art. 2366, c. 3 C.C., se previsto nello statuto, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, consentendo la convocazione con avviso ai soci mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto, almeno

15 giorni prima di quello fissato per

l'assemblea; il termine è aumentato a 30

giorni per le società quotate.

Con raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo (art. 2479-bis).

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

**Assemblea** da tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

S.r.l.

#### **Avviso** di convocazione

- L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare; è opportuno che rechi le indicazioni per l'eventuale seconda convocazione.
- Per le S.r.l. la deliberazione è altresì adottata a prescindere dalle modalità di convocazione quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti, o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (art. 2479-bis C.C.).
- In mancanza della convocazione formale, l'assemblea di S.p.a. è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 2366









#### Adempimenti finali per approvazione del bilancio (segue)

**Delibera di approvazione del bilancio** e, nella stessa sede, delibera sulla destinazione degli utili.

Da riportare sul libro delle assemblee dei soci.

# Distribuzione utili

- La società di capitali opera una ritenuta del 26,00%, a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni non qualificate<sup>1</sup>, non possedute nell'esercizio dell'impresa.
- Le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il 15.04, 15.07, 15.10 e 15.01 di ciascun anno, se operate nel trimestre solare precedente (art. 8, n. 5 D.P.R. 602/1973).
- In relazione a partecipazioni qualificate non deve essere operata alcuna ritenuta (c.d. regime della dichiarazione).

La **delibera** di distribuzione di utili ai soci deve essere assoggettata a **registrazione** (art. 4 Tariffa, Parte Prima D.P.R. 131/1986) entro **20** giorni dalla delibera stessa (Risoluzione 22.11.2000, n. 174/E).

#### Nota<sup>1</sup>

Sono non qualificate le partecipazioni, i titoli o diritti che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria non superiore al 2% o al 20% (società di capitale), ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 5% o al 25% (società di persone), secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (art. 67, c. 1, lett. c-bis Tuir).

- Invio telematico del bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a:
  - verbale dell'assemblea che approva il bilancio;
  - relazione sulla gestione (se obbligatoria);
  - relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale:
  - elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio.

Entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 C.C.)

#### SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

**ADEMPIMENTI** 

S.p.a.
е
S.a.p.a.
non
quotate

Elenco

soci

- Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere depositato, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'elenco dei soci alla data dell'assemblea che approva il bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute e dei soggetti, diversi dai soci, che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime.
- L'elenco deve essere corredato con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci, a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui non vi sia stata alcuna variazione, rispetto a quello già depositato, l'elenco non deve essere inviato (ma confermato).

È stato abrogato l'obbligo di tenuta del libro dei soci in capo alle S.r.I., con conseguente modifica delle disposizioni dell'art. 2478-bis C.C.

Pertanto, in sede di deposito al Registro delle Imprese del bilancio, **non deve più essere allegato l'elenco dei soci.**  Circ. Consiglio nazionale notariato 21.08.1993, n. 1943

> Art. 12 D.P.R. 558/1999

Art. 16, c. 12-octies D.L. 185/2008

S.r.l.





# Verbale assemblea ordinaria

**Esempio** 

Fac-simile verbale assemblea ordinaria

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL		
L'anno nel mese di il giorno, alle ore, in, presso, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente		
ordine del giorno		
<ol> <li>Esame del bilancio d'esercizio al e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.</li> <li>Varie ed eventuali.</li> </ol>		
Sono presenti gli Amministratori:  - Sig		
(Nel caso di assemblee totalitarie) Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.		
(Nel caso di convocazione)  Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n del, e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.		
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione (ovvero specificare eventuale successiva convocazione) dell'assemblea, regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata (ovvero specificare modalità) e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.		
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, nonché dalla Relazione sulla Gestione. (ovvero in caso di bilancio abbreviato) composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. (ovvero in caso di microimprese) composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle Annotazioni.		









# Verbale assemblea ordinaria (segue)

Esempio (segue)

#### Fac-simile verbale assemblea ordinaria

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo. (Eliminare se non applicabile).

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità (ovvero indicare gli esiti della votazione)

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio al, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, come segue:
ovvero
di destinare a nuovo la perdita dell'esercizio
ovvero
di coprire la perdita dell'esercizio come segue:
Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
(II Presidente) (II Segretario)



FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA (COMPILABILE)



